



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI BOSCO MARENGO

PAESE NATALE DI SAN PIO V



REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 10 del 19.04.2010
Adeguato con Deliberazione del C.C. n. 39 del 30.09.2010

Parte I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal T.U. approvato con il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dallo statuto e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art.7 del suddetto T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell'organo consiliare ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art.2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica da sottoporre, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art.3
Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art.4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
3. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, della Regione Piemonte, della Comunità Europea ed eventualmente quella del Comune.
4. Su proposta del Sindaco sentiti i capigruppo si può tenere eccezionalmente l'adunanza del Consiglio in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da straordinarie ragioni di carattere sociale o istituzionale.

Capo II
IL PRESIDENTE

Art.5
Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è il Presidente delle adunanze del Consiglio Comunale.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco la presidenza è assunta dal Consigliere Comunale che nelle elezioni ha conseguito la maggiore cifra individuale di preferenze e, ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere che lo segue nell'ordine dei più votati (per la definizione di Consigliere più votato si fa rinvio all'art. 40, commi 2° e 3° del testo unico EE.LL.) Restano ferme le funzioni del Vice Sindaco che, come previsto dalla legge (art. 53 del D.Lgs. 267/2000) in caso di impedimento permanente del Sindaco assume l'incarico di Sindaco Reggente fino al successivo turno elettorale.

Art.6
Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine nelle adunanze e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Capo III
I GRUPPI CONSILIARI

Art.7
Costituzione – composizione e funzionamento

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri. I Gruppi Consiliari sono costituiti da Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. I consiglieri di ciascun gruppo comunicano al Sindaco il nominativo del proprio capogruppo entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. In assenza di tale comunicazione, i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri, estranei alla Giunta che hanno riportato il maggior numero di voti nella lista interessata.
3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune;
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire, nel rispetto del comma due, un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
6. E' istituita, presso il Comune di Bosco Marengo, la Conferenza dei Capigruppo, finalizzata a verificare, entro il 30 settembre, l'attuazione delle linee programmatiche di mandato, da parte del Sindaco e degli Assessori, presieduta dal Sindaco o suo delegato.

7. Su iniziativa del Sindaco o dei Capigruppo, in esecuzione del disposto del comma 3° dell'art. 15 dello Statuto comunale, la Conferenza è convocata dal Sindaco, entro sette giorni dalla richiesta, con proposta motivata;
8. I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi, per fini istituzionali, in un locale comunale messo a disposizione per tale scopo dal Sindaco;
9. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco o suo delegato senza diritto di voto;
10. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per cui si osservano le norme di funzionamento stabilite dalla medesima per quanto non disciplinato dal presente articolo.

Art. 8

Commissioni previste da Regolamenti comunali

1. Le Commissioni previste da altri Regolamenti comunali vengono elette con le norme previste dai Regolamenti stessi. Qualora tali regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

Art. 9

Elezioni del Presidente delle Commissioni

1. Tutte le Commissioni Consiliari hanno un Presidente, eletto a maggioranza semplice in seno alla Commissione stessa, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.
2. In ogni Commissione viene considerato come numero legale per la validità della seduta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatte salve esplicite diverse disposizioni di legge o di regolamento.
3. La carica di Presidente di Commissioni Consiliari può essere rivestita anche da un Consigliere di Minoranza come previsto dalla legge.

Capo VI

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art.10

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il Presidente deve designare tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere sempre rappresentata. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
2. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art.11

Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art.12

Entrata in carica - Convalida

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

Art.13

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'Ufficio protocollo del Comune.
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione al protocollo del comune e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

Art.14

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere (o del Sindaco) interessato.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'Organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui all'art. 58 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Il Sindaco o, in sua mancanza, il Vice Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute consiliari ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/ 1990 e s.m.i, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 (venti), decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e s.m.i., previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art.15

Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'Organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 del D.Lgs. n. 267/2000 o quelli di cui all'art. 58 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo.
2. Il Sindaco o il Vice Sindaco, in sua mancanza ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000 il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo III

DIRITTI

Art.16

Ruolo dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri partecipano all'attività consiliare con la trattazione dei vari argomenti iscritti all'O.d.G. delle adunanze anche mediante la presentazione di emendamenti alle singole deliberazioni poste all'attenzione del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno la facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

Art.17

Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni scritte su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

2. Ogni Consigliere può presentare interrogazioni che consistono in una domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su di un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. Le interrogazioni sono redatte in forma scritta e depositate presso l'ufficio protocollo del Comune, rivolte al Sindaco o alla Giunta. Ogni Consigliere può sottoscrivere interrogazioni presentate da altri, ma come interrogante è considerato ad ogni effetto il primo firmatario. All'interrogazione viene data risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia entro trenta (30) giorni dalla presentazione.
Copia della risposta è trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale, su richiesta dell'interrogante, fa pervenire ai Consiglieri Comunali copia della stessa. In caso di mancata risposta, nel termine previsto al sub comma 2, l'interrogazione si trasforma in interpellanza. Il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno l'interpellanza per la trattazione nella prima seduta consiliare utile, immediatamente successiva.
3. L'interpellanza consiste in una richiesta sottoscritta, da uno o più Consiglieri e depositata presso l'ufficio protocollo del Comune, rivolta al Sindaco o alla Giunta, per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali l'Amministrazione si prefigge di operare ovvero ha operato in merito ad un determinato fatto o intervento.
4. Il Presidente del Consiglio inserisce all'ordine del giorno l'interpellanza per la trattazione nella prima seduta consiliare utile, immediatamente successiva.
5. Il presentatore illustra l'interpellanza con un intervento di durata non superiore a cinque (5) minuti. La risposta all'interpellanza è data dal Sindaco e/o dell'Assessore o Assessori dal Lui delegati e non potrà eccedere i cinque (5) minuti.
6. L'interpellante potrà avere diritto di replica solo per dichiarare se sia o meno soddisfatto. Ove l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di replicare spetta soltanto al primo firmatario e, in caso di sua assenza, a chi abbia sottoscritto dopo di lui.
7. Le interpellanze e le interrogazioni relative allo stesso argomento o ad argomenti simili o collegati possono essere svolte congiuntamente. Per lo stesso argomento è consentita comunque la presentazione di una sola interrogazione o interpellanza da parte dello medesimo Consigliere o Gruppo consiliare.
8. Qualora al momento della trattazione tutti i firmatari dell'interpellanza risultano assenti, l'interpellanza si intende ritirata.
9. L'interpellanza quando ha carattere urgente può essere presentata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. In tal caso, limitatamente ad una sola interrogazione ovvero ad una sola interpellanza, si segue la procedura prevista. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato dichiarano di non essere in grado di dare la risposta per necessari approfondimenti, la trattazione viene rinviata alla seduta immediatamente successiva.
10. La mozione consiste in una concreta proposta scritta di risoluzione, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune, delle Aziende e degli Enti ed Organismi allo stesso appartenenti od ai quali esso partecipa.
11. La mozione può anche consistere in un giudizio sull'Azione dell'Amministrazione. Le mozioni sono presentate da uno o più Consiglieri, per iscritto al Presidente del Consiglio, mediante deposito presso l'ufficio di protocollo del Comune, e devono contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte. La mozione viene iscritta all'ordine del giorno secondo la data di presentazione e viene discussa entro la prima seduta successiva.
12. Le mozioni, qualora concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, possono essere trattate contemporaneamente. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari in caso di sua assenza e per un tempo non superiore ai dieci (10) minuti. Sulla mozione può intervenire, oltre al primo firmatario, un rappresentante per ogni gruppo consiliare nel rispetto del limite di 10 minuti

per ciascun intervento. Il Consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore ai cinque (5) minuti. Chiusa la discussione sarà consentita la dichiarazione di voto espressa da un rappresentante di ciascun gruppo Consiliare nel limite massimo di cinque (5) minuti. Qualora una mozione stabilisca dei termini entro i quali deve essere riferito al Consiglio e ciò non avvenga in tempo utile, il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a iscrivere all'ordine del giorno, entro i trenta (30) giorni successivi, una comunicazione in merito del Sindaco.

L'esame di una proposta di mozione può costituire argomento per la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale se sottoscritta da 1/5 dei Consiglieri in carica.

Art.18

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato uno schema di deliberazione; i documenti ed i pareri preventivi previsti dalla legge devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno quattro giorni prima dell'adunanza.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 39, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art.19

Acquisizione di informazioni ed accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso alle notizie, informazioni, atti e documenti amministrativi utili all'espletamento del mandato elettivo, nel rispetto del diritto alla riservatezza nelle ipotesi determinata dalla legge (art.43, co. 2, del D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. n. 196/2003) senza dover specificare i motivi della richiesta. In particolare hanno diritto d'accesso agli atti conclusi, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori, nonché agli atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'Amministrazione.
2. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione, di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
3. Per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, la richiesta formulata per iscritto, deve essere presentata, direttamente al Responsabile di Area presso cui risulta giacente la pratica relativa, il quale, se accessibile, vi provvede senza indugio, altrimenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro cinque (5) giorni lavorativi successivi alla stessa.
5. Per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, la richiesta formulata per iscritto deve essere presentata al protocollo del Comune e deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti. La Segreteria Comunale può predisporre apposita modulistica da utilizzare in questi casi.
6. Il rilascio delle copie avviene entro 5 giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso dopo la presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine occorrente, non oltre il termine massimo di trenta (30) giorni dalla data dell'istanza, fatto salvo la documentazione, anche parziale, immediatamente riproducibile.
7. La sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta viene comunicata per iscritto al Consigliere interessato indicando la data del rilascio.

8. Sono inaccessibili le richieste di accesso generiche e non determinate o qualora non siano noti gli estremi, almeno negli elementi che consentono l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.
9. L'esercizio del diritto di accesso deve essere esercitato nel rispetto del principio della ragionevolezza e della proporzionalità, in modo da arrecare il minore aggravio possibile agli uffici in quanto "è generale dovere della Pubblica Amministrazione ispirare la propria attività al principio di economicità che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere ma anche su soggetti che richiedono prestazioni amministrative i quali se appartenenti alla stessa Amministrazione sono tenuti, in un clima di leale cooperazione a modulare le proprie richieste in modo da contemperare i diversi interessi".
10. Quando l'accesso riguarda dati sensibili idonei a rilevare lo "stato di salute e la vita sessuale", il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare è di rango almeno pari al diritto del consigliere.
11. Il diritto di cui trattasi dovrà essere esercitato possibilmente al di fuori dell'orario di apertura degli uffici al pubblico. Il Sindaco determina i giorni e l'orario di accesso agli atti.
12. I Consiglieri Comunali hanno titolo ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente. Per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro che comporti un impegno oneroso per la sua riproduzione, la Giunta Comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio delle facoltà connesse alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
13. Per l'individuazione del Responsabile presso cui si trova la pratica, il Consigliere può avvalersi del Segretario Comunale.

Capo IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
 Art. 20
 Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal T.U.E.L. 267/2000.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco, ai sensi del 3° comma dell'art. 82 T.U. 267/2000 e nella misura prevista dal D M Interno n° 119/2000.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai Consiglieri Comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate.
4. Il gettone di presenza è concesso anche per le sedute delle Commissioni Comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dall'art. 82 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.
5. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal T.U.E.L. 267/2000, non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne od esterne.
6. Il gettone di presenza di cui ai commi 2, 3, 4, deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, mentre l'indennità di funzione per gli Amministratori viene deliberata dalla Giunta Comunale (D.M. n° 119/2000).
7. I Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recasi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese

di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli Enti Locali che hanno rilevanza nazionale.

8. Il Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone l'art. 86 del T.U.E.L. 267 /2000, può deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati ai sensi del presente regolamento, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art.21

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art.22

Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, inviata al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Sindaco, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza l'obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché ne sia presa nota a verbale.

Art.23

Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli Assessori oppure i componenti dell'Organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art.24

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000.

Capo V
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
Art.25

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono vevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

Art.26
Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso Aziende ed Istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto limitato ad un solo nominativo.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno Capo gruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il Consigliere Comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art.27
Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Parte III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
CONVOCAZIONE

Art.28
Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art.29 Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità indicate in questo regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Quando almeno un quinto dei consiglieri in carica chiede di convocare il Consiglio indicando gli argomenti all'ordine del giorno che competono a tale organo, l'adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso l'Ufficio protocollo del Comune.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve svolgersi almeno 24 ore dopo quella prevista in prima convocazione.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Art.30 Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno salvo l'obbligo di iscrivere gli argomenti proposti dai consiglieri, nei modi consentiti dalla legge.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali, con la collaborazione del Segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante;
7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni del presente regolamento e può essere effettuata 3 (tre) giorni prima del giorno in cui è stata convocata la seduta;

Art.31

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere eletto nel territorio comunale, a mezzo di un dipendente comunale incaricato. Il dipendente incaricato rimette alla Segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del dipendente incaricato. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. L'avviso di convocazione potrà anche essere recapitato con fax, e-mail, telegramma o con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art.32

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri:
 - per le sessioni ordinarie almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno stabilito per la riunione;
 - per le sessioni straordinarie almeno 3 (tre) giorni prima del giorno stabilito per la riunione;
 - per le adunanze convocate d'urgenza almeno 24 ore prima della riunione.
2. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
6. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.P.C., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata o per telegramma.

Art.33

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune almeno entro il giorno precedente la riunione. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art.34

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale almeno:
 - 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza in caso di sessioni ordinarie;
 - 2 (due) giorni prima dell'adunanza in caso di sessioni straordinarie;
 - 12 (dodici) ore prima dell'adunanza in caso di sessioni urgenti;
2. In caso contrario, qualsiasi consigliere potrà far rilevare tale mancanza e chiedere di sospendere l'esame della proposta di deliberazione sull'argomento.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare tali atti durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio segreteria.
4. All'inizio dell'adunanza tutti gli atti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Art.35

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art.36

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati all'Ente escludendo dal computo il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste dal presente regolamento.
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 12 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione, con le modalità previste dal presente regolamento.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 39 del presente regolamento.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III

PUBBLICITÀ' DELLE ADUNANZE

Art.37

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 40.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze nel rispetto delle norme di cui al successivo art. 45.
3. Non è consentita in alcun modo la possibilità di intervento da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare.

Art.38

Registrazioni audio e video

1. E' nella facoltà del Presidente del Consiglio autorizzare le registrazioni con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Bosco Marengo. E' possibile la ripresa delle adunanze, in

misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, da parte degli organi di informazione, iscritti al Registro del Tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art.39 Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno cinque* consiglieri può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

Art.40 Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo facciano ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta, può convocare i Consiglieri comunali ad un'adunanza "aperta" nella sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Il Sindaco può consentire anche interventi di cittadini presenti.
4. Durante le adunanze "aperte" non è necessaria la presenza di un numero minimo di consiglieri, non viene redatto un verbale e non possono essere adottate deliberazioni.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.41 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi inerenti l'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. I Consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
4. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti od offensive oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.
5. Dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente gli infligge una nota di biasimo da riportarsi a verbale e gli toglie la parola. Se il consigliere cui è stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta.
6. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

Art. 42

Intervento dei Consiglieri

1. I Consiglieri che intendono parlare su di una delibera in senso tecnico all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi dal tema e senza comunque superare il limite massimo di 10 minuti.
3. Solo al Presidente è concesso di interrompere chi parla per richiamarlo al regolamento o per impedire divagazioni. Se il Presidente ha richiamato all'ordine due volte il Consigliere e questo persiste nel divagare, può togliergli la parola.
4. Nessun Consigliere può prendere la parola più di una volta nel corso della stessa discussione se non per mozione d'ordine, fatto personale, dichiarazioni di voto.

Art. 43

Attribuzioni del Presidente

1. Il Sindaco, Presidente della seduta, può sospendere e sciogliere la seduta, richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere e proporre l'espulsione dall'aula, ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 44

Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art.45

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi dell'opera dei Vigili urbani, ove occorra.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente, d'intesa con la Giunta ed i Capigruppo di minoranza, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio delle adunanze allo stesso riservato.

Art.46

Partecipazione degli Assessori - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Gli Assessori sono sempre invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio del Comunale, per effettuare relazioni, esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni, senza diritto di voto. Su richiesta possono essere autorizzati dal Presidente ad intervenire nella discussione generale su ogni argomento
2. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

Art.47

Ordine di trattazione degli argomenti

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali
4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dall' art. 17.
5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuare con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 40. Tutti gli altri argomenti sono trattati in seduta pubblica.
7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
8. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare
9. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo che gli stessi non siano una conseguenza logica e naturale o strettamente connessi dalla Legge a quelli già iscritti.
10. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza, sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art.48

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo per quanto possibile che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola viene messa in votazione la proposta.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare al massimo per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore e per la dichiarazione di voto. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono triplicati per le discussioni generali relative allo Statuto, al Bilancio preventivo, al Rendiconto, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori.
3. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
4. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

Art.49

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.50

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art.51

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Nel caso in cui il Consiglio Comunale proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed, al compimento della stessa, rimangano da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

IL VERBALE

Art.52

La partecipazione del Segretario all'adunanza

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni, richiedendo al Presidente di intervenire per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione. Se richiesto esprime il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti o quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale è stato chiesto il suo parere di competenza in sede istruttoria.

Art. 53

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa devono fornirne il testo integrale firmato al Segretario Comunale prima della lettura al Consiglio.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
6. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.
8. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario Comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

PARTE IV

LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

Art. 54

Verbale – Deposito – Rettifica - Approvazione

1. I verbali vengono messi a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti per il deposito degli atti dell'adunanza successiva alla pubblicazione degli stessi all'Albo Pretorio del comune.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi sono osservazioni sui verbali depositati.
3. Quando un Consigliere intende richiedere integrazioni del verbale, queste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione di merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Art.55
Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione devono essere espressi i pareri richiesti dalla legge. Essi debbono essere inseriti nella deliberazione.
3. Ogni proposta di deliberazione presentata al Consiglio Comunale è sottoposta all'esame preventivo del Segretario comunale, in ordine alla conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto comunale ed ai regolamenti. L'istruttoria della deliberazione viene effettuata dal Segretario Comunale, curando che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio comunale tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Art.56
Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio comunale approva le deliberazioni a seguito di votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. In tal caso, nei provvedimenti del Consiglio Comunale deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino danni a terzi, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 57
Legittimazione dei Consiglieri ad impugnare le deliberazione dell'organo collegiale

1. I Consiglieri comunali non hanno alcun titolo di legittimazione ad impugnare le delibere dell'organo collegiale di cui fanno parte. La giurisprudenza si è consolidata nel senso che ai componenti di un organo collegiale va riconosciuta la legittimazione ad impugnare la delibera del collegio di cui fanno parte nelle sole ipotesi in cui lamentino la lesione del loro munus - nel senso che incidano direttamente sulla loro sfera giuridica o sulla loro posizione all'interno del consesso ovvero ne modificano la composizione ed il relativo funzionamento - in quanto soltanto in tali casi si qualificano come titolari di una situazione specifica e differenziata.
Ne consegue che l'impugnabilità delle deliberazioni collegiali da parte del componente dell'organo non è mai ammessa per motivi attinenti in via esclusiva al contenuto intrinseco della deliberazione mentre per i vizi del procedimento solo allorché incidano sulla loro posizione giuridica.

Capo II
LE VOTAZIONI
Art.58
Modalità generali

1. I consiglieri comunali votano di norma in forma palese.

2. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui Consiglio deve esprimere l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e per la legittimità della votazione stessa.
4. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono poi votati complessivamente.
5. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o di soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, vengono posti in votazione congiuntamente il bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nella proposta della Giunta, con le modificazioni conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni proposte o di emendamenti presentati.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.
8. Quando si tratti di nomine di rappresentanti del Consiglio Comunale, il Presidente, sentiti i capigruppo, stabilisce il sistema di votazione che deve, garantire l'autonomia di scelta della minoranza, utilizzando il criterio del voto limitato e cioè secondo le disposizioni vigenti per la nomina della commissione elettorale comunale. Qualora il numero delle persone da nominare o designare renda impossibile l'adozione della modalità di cui sopra, si procede col voto limitato al numero dei nominandi o designandi attribuiti alla minoranza.

Art.59

Votazione in forma palese.

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Dopo aver controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale debbono richiederlo formalmente prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art.60

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri in carica.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.61 Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art.62 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il

- numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
 3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
 4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
 5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa adunanza. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
 6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 63

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti, ai sensi di legge.
2. L'eventuale trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per motivi d'urgenza, ha luogo entro i termini fissati dalla legge.

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 65

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neo – eletto, ai Consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

Parte 1

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Regolamento – Finalità
- Art. 2. Interpretazione del regolamento
- Art. 3. Durata in carica del Consiglio
- Art. 4. La sede delle adunanze

Capo II

IL PRESIDENTE

- Art. 5. Presidenza delle adunanze
- Art. 6. Compiti e poteri del Presidente

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7. Costituzione – Composizione e funzionamento
- Art. 8. Commissioni previste da Regolamenti Comunali
- Art. 9. Elezioni del Presidente delle Commissioni

Capo IV

I CONSIGLIERI SCRUTATORI

- Art. 10. Designazione e funzioni

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo 1

NORME GENERALI

- Art. 11. Riserva di legge

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 12. Entrata in carica – convalida
- Art. 13. Dimissioni
- Art. 14. Decadenza e rimozione della carica
- Art. 15. Sospensione delle funzioni

Capo III

DIRITTI

- Art. 16. Ruolo dei Consiglieri Comunali
- Art. 17. Diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni
- Art. 18. Richiesta di convocazione del Consiglio
- Art. 19. Acquisizione di informazioni ed accesso agli atti amministrativi

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

- Art. 20. Diritto di esercizio del mandato elettivo
- Art. 21. Divieto di mandato imperativo
- Art. 22. Partecipazioni alle adunanze

- Art. 23. Astensione obbligatoria
Art. 24. Responsabilità personale – Esonero

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 25. Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
Art. 26. Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali
Art. 27. Funzioni rappresentative

Parte III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

CONVOCAZIONE

- Art. 28. Competenza
Art. 29. Convocazione
Art. 30. Ordine del giorno
Art. 31. Avviso di convocazione – Consegna – Modalità
Art. 32. Avviso di convocazione – Consegna – Termini
Art. 33. Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 34. Deposito degli atti
Art. 35. Adunanze di prima convocazione
Art. 36. Adunanze di seconda convocazione

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

- Art. 37. Adunanze pubbliche
Art. 38. RegISTRAZIONI audio e video
Art. 39. Adunanze segrete
Art. 40. Adunanze “aperte”

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

- Art. 41. Comportamento dei Consiglieri
Art. 42. Intervento dei Consiglieri
Art. 43. Attribuzioni del Presidente
Art. 44. Ordine della discussione
Art. 45. Comportamento del pubblico
Art. 46. Partecipazione degli Assessori – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Capo V

ORDINE DEI LAVORI

- Art. 47. Ordine di trattazione degli argomenti
Art. 48. Discussione – Norme generali
Art. 49. Questione pregiudiziale e sospensiva
Art. 50. Fatto personale
Art. 51. Termine dell'adunanza

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE – IL VERBALE

- Art. 52. La partecipazione del Segretario all'adunanza

Art. 53. Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

Parte IV

LE DELIBERAZIONI

Capo I

LE DELIBERAZIONI

Art. 54. Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione

Art. 55. Forma e contenuti

Art. 56. Approvazione – Revoca – Modifica

Art. 57. Legittimazione dei Consiglieri ad impugnare le deliberazioni dell'organo collegiale

Capo II

LE VOTAZIONI

Art. 58. Modalità generali.

Art. 59. votazione in forma palese

Art. 60. votazione per appello nominale

Art. 61. votazioni segrete

Art. 62. Esito delle votazioni

Art. 63. Deliberazioni immediatamente eseguibili

Parte V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64. Entrata in vigore

Art. 65. Diffusione.